

1
872/10 VG

Il Giudice designato Dr.ssa Maria Lorena Papait

- sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 2.11.2010;
- visti gli atti del proc.n.872/2010 VG., promosso da per far accertare il proprio diritto al rilascio della carta di soggiorno ex art.10 D.lvo n.30/2007, in quanto coniuge di cittadina italiana, e quindi ottenere ordine di rilascio a carico della Questura di Firenze;
- vista la nota della Questura trasmessa in data 10.5.2010, con la documentazione allegata; visti i rilievi circa il mancato regolare ingresso in Italia del ricorrente, che osterebbe al rilascio della carta di soggiorno (ex art.5 D.Lvo 30/2007);
- vista la memoria di costituzione del Ministero dell'Interno depositata in cancelleria in data 24.5.2010, con il richiamo alla nota della Questura;
- vista la memoria depositata il 10.6.2010 dal ricorrente, il quale assume che nel 2002 l'irregolare ingresso e permanenza sono stati regolarizzati con la sanatoria del 2002 effettuata presso la Questura di Lecce e che dal momento dell'ingresso è sempre vissuto in Italia con regolari permessi di soggiorno fino al 2006;
- vista la nota trasmessa dalla Questura di Lecce in data 7.8.2010, con la documentazione allegata, da cui si trae che effettivamente il ricorrente è stato regolarizzato ex L.222/2002, a seguito di istanza di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare, con rilascio di permesso di soggiorno della Questura di Lecce in data 8.11.2004; successivamente gli veniva rilasciato un ulteriore permesso (a seguito di accoglimento da parte del TAR di istanza di sospensione di diniego della richiesta di rinnovo) in data 27.6.2006, con scadenza 23.8.2006; chiedeva quindi un nuovo rinnovo, che gli veniva negato dalla Questura, mentre il ricorso proposto contro il diniego veniva respinto dal TAR con sentenza 30.1.2008.
- rilevato che la parte resistente nega il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno ex art. 10 D.Lvo 30/2007, richiamando l'art.5 dello stesso decreto laddove stabilisce che *"I familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro sono assoggettati all'obbligo di visto di ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'art.10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto"*, ciò da cui desume che il cittadino extracomunitario, se vuole ottenere la carta di soggiorno, deve fare ingresso in Italia munito di visto di ingresso;
- ritenuto che la norma richiamata dalla Questura si riferisca a fattispecie diversa da quella in esame – cioè ai familiari extracomunitari che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione in Italia (quindi a coloro che siano già "familiari", nella specie coniugi, prima di fare ingresso in Italia), i quali una volta ottenuta la Carta di soggiorno non avranno più bisogno

P

del visto d'ingresso per entrare in Italia – mentre nel caso in esame il ricorrente era già in Italia da diversi anni quando è divenuto “familiare” della cittadina italiana [redacted] per effetto del matrimonio celebrato in Italia il 4.4.2009, come risulta dalla comunicazione della Questura di Lecce in ordine ai permessi rilasciati nel novembre 2004 e nel giugno 2006; peraltro la norma non appare in concreto applicabile al ricorrente, considerato che è entrata in vigore successivamente al suo ingresso in Italia e che all'epoca peraltro questi non era “familiare” di cittadino comunitario e la sua posizione è stata poi regolarizzata ai sensi della L.222/2002; né l'art.10 cit. prescrive che, per il rilascio della Carta, l'extracomunitario – quando coniuge – sia munito di un titolo di soggiorno diverso da quello rilasciato in virtù del matrimonio con cittadino italiano; in ogni caso, una volta rilasciato all'extracomunitario il permesso di soggiorno in ragione del matrimonio con cittadino italiano, permanendo allora questi in Italia in modo regolare, non si vede perché non rilasciare la Carta di Soggiorno trascorsi tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno;

- ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto;
- ritenuto che la particolarità del caso giustifichi la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da [redacted] e dichiara quindi il diritto dello stesso al rilascio della carta di soggiorno ex art.10 D.lvo n.30/2007, in quanto coniuge di cittadina italiana, ordinandone il rilascio alla Questura di Firenze;

Compensa tra le parti le spese processuali.

Firenze, 4.12.2010

Il Giudice
Dr.ssa L.M. Papait

